

GLI AIUTI DI STATO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS. APPROVATE LE MISURE DEL GOVERNO A SOSTEGNO DI ALITALIA

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

In data 4 settembre 2020, la Commissione Europea ha deciso di ritenere e l'aiuto di circa 200 milioni di euro che il Governo italiano intende concedere alla compagnia aerea Alitalia al fine di compensarla per i danni causati dalla pandemia di *coronavirus*, compatibile con le norme europee in materia di aiuti di Stato¹. Più particolarmente, la misura, che avrà la forma di una sovvenzione diretta, concerne i danni che Alitalia ha subito dal 1^o marzo al 15 giugno 2020 a seguito delle misure di contenimento e delle restrizioni di viaggio introdotte in tutta Europa per limitare la diffusione del *virus*.

La misura è stata esaminata nell'ambito del *temporary framework*² in materia di aiuti di Stato adottato dalla Commissione in data 19 marzo 2020 nel solco delle iniziative di contenimento

¹ L'articolo 107 TFUE dispone: "... Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione...".

² Com. Comm. COM(2020) del 19.03.2020, *Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

dell'impatto socio-economico della pandemia nell'Unione³. In vigore fino alla fine di dicembre 2020, come successivamente modificato in data 3 aprile 2020⁴, il quadro mira a sostenere l'economia e garantire alle imprese la liquidità sufficiente per preservare la continuità della propria attività sfruttando la flessibilità delle norme in materia di aiuti come delineate negli Orientamenti della Commissione⁵, che consentono agli Stati Membri di intraprendere azioni rapide ed efficaci a sostegno dei cittadini e delle piccole e medie imprese (*Small and Medium enterprises, SMEs*) in difficoltà.

Trattandosi di un evento straordinario e imprevedibile e caratterizzato da un eccezionale impatto economico, secondo la Commissione la pandemia può essere qualificata "evento eccezionale" ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Di talché, l'intervento del Governo italiano, che compenserà i danni subiti da Alitalia direttamente imputabili alla pandemia, risulta giustificato e conforme al principio di proporzionalità.

Non è la prima volta che una misura a favore di Alitalia finisce sotto indagine da parte della Commissione. In data 23 aprile 2018, infatti, era stata avviata un'indagine approfondita per valutare se il prestito ponte di 900 milioni di euro a favore della compagnia costituisse un aiuto di Stato e se fosse conforme alle norme europee⁶, mentre in data 28 febbraio 2020 era stato avviato un altro procedimento in merito ad un ulteriore prestito di 400 milioni di euro al fine di facilitare la razionalizzazione della compagnia nel tentativo di cederne le attività⁷. Tuttavia, se questa serie di interventi consentirà la continuità aziendale e la preservazione dei posti di lavoro nel breve termine, le carenze strutturali del vettore di bandiera italiano in un momento che è probabilmente il peggiore per l'aviazione civile da più di mezzo secolo rimangono irrisolte, ed il suo destino è quasi impossibile da prevedere.

15 settembre 2020

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.



Roberto A. Jacchia
PARTNER

r.jacchia@dejalex.com
 +39 02 72554.1
 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo
ASSOCIATE

m.stillo@dejalex.com
 +32 (0)26455670
 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

³ Com. Comm. COM (2020) 112 final del 13.03.2020, *Coordinated economic response to the COVID-19 outbreak*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁴ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁵ Com. Comm., Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, GUUE C 249 del 31.07.2014.

⁶ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

⁷ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com